

**Chiarimenti su alcune modalità applicative della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, recante “criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l’attività di distribuzione”**

Si riportano di seguito le più frequenti domande finora pervenute agli uffici dell’Autorità in merito all’applicazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03.

**1. Come si calcolano le condizioni economiche di fornitura ? (articolo 3)**

Per ciascun ambito tariffario della distribuzione le condizioni economiche sono date da:

- una quota fissa, che è quella della tariffa di distribuzione  $QF_i$ , approvata dall’Autorità per l’anno termico di applicazione. I valori di  $QF_i$  sono disponibili nel sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it/gas/index.htm](http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm));
- una quota variabile, che si calcola con la seguente formula algebrica:

$$(TD_i + \alpha_1 + \beta_i) + QT_i + QS + (\overline{CMP} - \overline{QI} - S) + QVD_i \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- $TD_i$  è la quota variabile della tariffa di distribuzione i cui valori per l’anno termico di applicazione sono disponibili nel sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it/gas/index.htm](http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm));
- $\alpha_1$  è pari a 0,027111;
- $\beta_i$  assume i seguenti valori:
  - è pari a 0, se l’ambito non è ad elevato costo unitario (per la definizione di elevato costo unitario vedere risposta n. 2);
  - ha valore negativo ed è calcolato con la formula seguente, negli ambiti ad elevato costo unitario:

$$\beta_i = [(CMP_i + 0,135553) - (\overline{CCI} + QT_i + QS)] \times 50\% \quad (\text{euro/GJ})$$

dove  $CMP_i$  è il valore di CMP che si applicava nel medesimo ambito prima dell’entrata in vigore della deliberazione n. 138/03. Tutti gli altri valori da utilizzare nella formula sono desumibili dalla deliberazione n. 138/03 e sono comunque riportati nei successivi punti d), e) e f).

- i valori di  $QT_i$  sono disponibili nel sito internet di Snam Rete Gas ([www.snamretegas.it/italiano/business/anno\\_termico\\_03\\_04/tariffe\\_qti.html](http://www.snamretegas.it/italiano/business/anno_termico_03_04/tariffe_qti.html)) per l’anno termico di applicazione. Ai fini del calcolo da parte di Snam Rete Gas di tale componente, è necessario che l’impresa di distribuzione comunichi l’elenco dei punti di riconsegna costituenti gli impianti di distribuzione, riconducibili agli ambiti tariffari. Ad oggi, nel sito di Snam Rete Gas non sono disponibili i valori relativi agli ambiti per i quali le imprese di distribuzione non hanno ancora

effettuato la comunicazione (nonostante la scadenza prevista per il 31 dicembre 2003) o per i quali sono in corso rettifiche di errori materiali;

- e)  $QS$  è pari a 0,246052. Tale componente è aggiornata dall'Autorità in coerenza con gli aggiornamenti della tariffa di stoccaggio ed il prossimo aggiornamento avrà decorrenza 1 aprile 2004;
- f)  $(\overline{CMP} - \overline{QI} - S)$ , definito come  $\overline{CCI}$ , è pari a 4,637264 alla data dell'1 ottobre 2003, e si aggiorna trimestralmente sulla base degli aggiornamenti trimestrali pubblicati dall'Autorità. Per il trimestre 1 gennaio 2004 - 31 marzo 2004 è pari a 4,328264 (vedere anche risposta n. 7);
- g)  $QVD_i$  è pari alla quota della vendita al dettaglio di cui alla deliberazione n. 237/00, i cui valori sono disponibili nel sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it/gas/index.htm](http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm)); in alternativa, tale quota può essere fissata dall'esercente nel rispetto dei vincoli fissati dall'articolo 8.

## **2. Come si fa a verificare se un ambito è ad elevato costo unitario ? (articolo 9)**

Un ambito è ad elevato costo unitario se, alla data dell'1 ottobre 2003, soddisfa la condizione di seguito riportata:

$$[\overline{CCI} + QT_i + QS] - CMP_i > 0,135553 \quad (\text{euro/GJ})$$

- dove  $CMP_i$  è il valore della componente materia prima per il medesimo ambito alla data dell'1 ottobre 2003. Tutti gli altri valori da utilizzare nella formula sono desumibili dalla deliberazione n. 138/03 o comunque riportati alla risposta 1.

## **3. Ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura, a partire da quale data si applicano ai clienti finali le tariffe di distribuzione dell'anno termico 2003/2004?**

Le tariffe di distribuzione dell'anno termico 2003/2004 si applicano a decorrere dall' 1 luglio 2003.

## **4. Quali tariffe di distribuzione devono essere applicate ai fini del calcolo delle condizioni economiche, nel caso esse non risultino ancora approvate dall'Autorità?**

Negli ambiti per i quali non risultino ancora approvate dall'Autorità le tariffe di distribuzione dell'anno termico 2003-2004, gli esercenti l'attività di vendita applicano transitoriamente i valori applicati dalle imprese di distribuzione, con riserva di conguaglio con i valori che saranno definitivamente approvati dall'Autorità.

## **5. A quali categorie di clienti finali si applicano le quote unitarie $\alpha$ e $\beta$ della tariffa di distribuzione? (articolo 5)**

Le quote unitarie  $\alpha$  e  $\beta$  della tariffa di distribuzione si applicano alle seguenti categorie di clienti finali:

- ai clienti finali che non appartengono alle categorie individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, sostanzialmente riconducibili ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 mc/anno.

Le quote unitarie  $\alpha$  e  $\beta$  si applicano a tali clienti indipendentemente dal fatto che essi abbiano esercitato l'idoneità prima del 31 dicembre 2003, negoziando nuove condizioni contrattuali.

Le quote unitarie  $\alpha$  e  $\beta$  continuano ad essere applicate a tali clienti indipendentemente dal fatto che essi esercitino l'idoneità dopo il 31 dicembre 2003;

- ai clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, sostanzialmente riconducibili ai clienti finali con consumi superiori a 200.000 mc/anno, che alla data del 31 dicembre 2003 non avevano esercitato l'idoneità e ai quali pertanto si applicavano le condizioni di fornitura di cui alla deliberazione n. 237/00.

Le quote unitarie  $\alpha$  e  $\beta$  continuano ad essere applicate a tali clienti indipendentemente dal fatto che essi esercitino l'idoneità dopo il 31 dicembre 2003.

#### **6. Le quote unitarie $\alpha$ e $\beta$ della tariffa di distribuzione si applicano agli ambiti in avviamento? (articolo 2, comma 3)**

Le quote unitarie  $\alpha$  e  $\beta$  della tariffa di distribuzione non si applicano agli ambiti in avviamento. Più in generale, gli ambiti in avviamento non sono soggetti agli obblighi della deliberazione n. 138/03.

#### **7. A quale componente si applicano gli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche? (articolo 7)**

Gli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche si applicano al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso  $\overline{CCI}$ , mediante l'aggiornamento del valore medio nazionale della componente materia prima  $\overline{CMP}$ .

In pratica, l'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2004 disposto con la deliberazione n. 160/03, che prevede una diminuzione di 0,0309 centesimi di euro/MJ, corrispondenti a 0,309 euro/GJ, va applicato come di seguito indicato:

$$\begin{aligned}\overline{CMP}_{1GEN2004} &= \overline{CMP}_{1OTT2003} + \text{Aggiornamento delibera 160/03} = \\ &= 5,837012 - 0,309 = 5,528012 \text{ euro/GJ}\end{aligned}$$

Di conseguenza il valore di  $\overline{CCI}$ , alla data dell'1 gennaio 2004, è pari a:

$$\begin{aligned}\overline{CCI}_{1GEN2004} &= (\overline{CCI}_{1OTT2003} + \text{Aggiornamento delibera 160/03}) = \\ &= (\overline{CMP}_{1OTT2003} + \text{Aggiornamento delibera 160/03}) - \overline{QI} - S \\ \overline{CCI}_{1GEN2004} &= 5,528012 - 1,131972 - 0,067776 = 4,328264 \text{ euro/GJ}\end{aligned}$$

**8. Quale quota QVD deve essere applicata ai fini del calcolo della componente vendita al dettaglio delle condizioni economiche, nel caso tale quota non risulti ancora approvata dall'Autorità per l'anno termico 2002-2003 ? (articolo 8)**

Negli ambiti per i quali la quota QVD per l'anno termico 2002-2003 non risulti ancora approvata dall'Autorità, gli esercenti l'attività di vendita applicano transitoriamente i valori che sono stati applicati ai clienti vincolati nel medesimo anno termico, con riserva di conguaglio con i valori che saranno definitivamente approvati dall'Autorità.

**9. Nel caso di clienti con consumi annui fino a 20 GJ, è possibile applicare l'incremento percentuale del corrispettivo QVD per scaglioni di consumo ? (articolo 8, comma 2)**

L'incremento massimo percentuale del corrispettivo QVD, previsto per i clienti con consumi annui fino a 20 GJ, può essere articolato per scaglioni di consumo. In questo caso l'incremento massimo percentuale deve essere calcolato con riferimento al limite superiore dello scaglione.

Ad esempio, l'esercente può definire i seguenti tre scaglioni di consumo annuo\*:

- tra 0 e 10 GJ
- tra 10 e 15 GJ
- tra 15 e 20 GJ

\*le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo

Gli incrementi massimi percentuali applicabili al corrispettivo QVD ai clienti compresi in tali scaglioni si calcolano nel seguente modo:

$$I^{0-10} = 33,2 * (20-10)/20 = 16,6 \%$$

$$I^{10-15} = 33,2 * (20-15)/20 = 8,3 \%$$

$$I^{15-20} = 33,2 * (20-20)/20 = 0 \%$$

**10. Con riferimento a quale periodo si definisce  $E_{2002}^m$ , l'energia consumata dall'm-esimo cliente finale ai fini del calcolo del massimo incremento percentuale applicabile al corrispettivo QVD ? (articolo 8, comma 2)**

L'energia consumata dall'm-esimo cliente finale,  $E_{2002}^m$ , viene determinata con riferimento all'energia consumata dai clienti finali nell'anno termico precedente, vale a dire il 2002-2003.

**11. Entro quale termine deve essere comunicato l'esercizio della facoltà di determinare, per il corrispettivo QVD, valori superiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione n. 237/00, per l'anno termico 2002-2003 ? (articolo 8, comma 2)**

L'applicazione della facoltà deve essere comunicata entro 45 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione, qualora l'esercente voglia far decorrere l'aumento dall'1

gennaio 2004. Qualora tale facoltà venga esercitata successivamente, la comunicazione è effettuata entro 45 giorni dalla data di applicazione dell'aumento ai clienti finali.

**12. Come si fatturano le componenti variabili delle condizioni economiche? (articolo 3)**

Ai fini della fatturazione, le componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro/mc, secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, applicando il potere calorifico superiore convenzionale P e il coefficiente di adeguamento tariffario M (P e M sono disponibili nel sito internet dell'Autorità, [www.autorita.energia.it/gas/index.htm](http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm)). Anche i valori di  $\alpha$  e  $\beta$  di cui all'articolo 4 devono essere moltiplicati per P e M.

**13. In quale unità di misura devono essere pubblicate le componenti che compongono le condizioni economiche? (articolo 13, comma 1)**

Le singole componenti costituenti la quota variabile delle condizioni economiche di fornitura di riferimento devono essere pubblicate in euro/GJ, compresa la componente tariffaria della distribuzione.

Si ricorda che per trasformare la quota variabile della distribuzione da centesimi di euro/MJ a euro/GJ è necessario moltiplicare per un valore pari a 10.

**14. Esiste un obbligo di pubblicazione di eventuali condizioni economiche liberamente stabilite dall' esercente e diverse da quelle determinate ai sensi della deliberazione n. 138/03? (articolo 13, comma 1)**

L'obbligo di comunicazione vige solo per le condizioni economiche determinate ai sensi della deliberazione n. 138/03.

**15. Cosa devono fare gli esercenti l'attività di vendita che non dispongono di un sito internet per la pubblicazione delle condizioni economiche ? (articolo 13, comma 1)**

Gli esercenti che non dispongono di un sito internet comunicano all'Autorità:

- le motivazioni o i problemi che giustificano la non disponibilità di un sito internet;
- eventuali modalità alternative che possono essere adottate dall'esercente in grado di assicurare le medesime finalità di trasparenza sottese all'articolo 13, comma 1.